



1.

2.

Provincia di Arezzo

5.

4.

3. COPIA
Immediatamente Esecutiva

1.

2. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. N° 60 del 06-07-2013

1.

OGGETTO: ATTO RICOGNIZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TAGLI DI SPESE DI CUI ALL'ART. 6 DEL D.L. N. 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE N. 122 DEL 30.7.2010 (MANOVRA CORRETTIVA 2010)

L'anno **duemilatredici** il giorno **06** del mese di **Luglio** alle ore **10:00** presso questa sede Comunale, a seguito di apposito invito diramato dal sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

		Pres.	Ass.
1. VIGNINI ANDREA	SINDACO	X	
2. MAMMOLI GABRIELLA	ASSESSORE	X	
3. ZUCCHINI MARCO		X	
4. ANGORI DIEGO		X	
5. BASANIERI FRANCESCA			X
6. PETTI MIRO		X	
7. MINIATI MIRIANO		X	
8. PACCHINI LUCA		X	

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE **NARDI GIULIO**.

Presiede il Sig. **VIGNINI ANDREA**.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la Seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

2. OGGETTO: ATTO DI RICOGNIZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEI TAGLI DI SPESE DI CUI ALL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 31.5.2010 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 122 DEL 30.7.2010 (MANOVRA CORRETTIVA 2010)

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le proprie deliberazioni n. 54 e 55 del 21/04/2011, la n. 108 del 21/06/2011 e la n. 32 del 23.04.2012, con le quali sono stati disposti gli atti ricognitivi delle spese oggetto di taglio ai sensi del D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 ;

RITENUTO di dovere adottare analogo atto ricognitorio delle spese oggetto di taglio anche per il corrente anno 2013, nel rispetto della normativa tuttora vigente;

Richiamati, in particolare, i seguenti commi dell'articolo 6 del D.L. 78/2010 che prevedono, a decorrere dall'anno 2011, i seguenti tagli:

Art. 6	Tipo di spesa	Misura dei tagli	Sanzioni
Comma 7	Studi e consulenze	Riduzione dell'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 8	Rappresentanza, relazioni pubbliche, convegni, Mostre, Pubblicità	Riduzione dell'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009	
Comma 9	Sponsorizzazioni	Riduzione del 100% della spesa sostenuta nell'anno	

		2009	
Comma 12	Spese per missioni	Riduzioni del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 13	Spese per attività di formazione	Riduzione del 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009	Illecito disciplinare Responsabilità erariale
Comma 14	Spese per acquisto, manutenzione, noleggio e buoni taxi di autovetture	Riduzione dell'80% della spesa sostenuta nell'anno 2009	

Preso altresì atto che:

02Δ L'articolo 6 comma 10 del d.l. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 stabilisce che possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 purché si rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa;

02Δ L'articolo 6 comma 10 del d.l. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 stabilisce che **possono essere effettuate compensazioni tra le voci di spesa di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 purché si rispettino i limiti complessivi di riduzione della spesa;**

02Δ Che un sistema, come quello delineato dalle sopra indicate norme, stabilisce un rigido limite quantitativo, ancorato ad un dato di spesa storico (la spesa sostenuta nel 2009), senza tenere conto in alcun modo delle legittime modifiche che la stessa spesa, nel corso degli anni, potrebbe aver subito (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo Lombardia/11/2011/PAR);

02Δ Sempre la Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 36/2012, ha esaminato la portata delle disposizioni normative che impongono puntuali limiti di spesa e che si applicano agli enti locali in quanto *“principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica”*;

02Δ la più recente giurisprudenza costituzionale ha rilevato come l'imposizione di puntuali limiti di spesa sia lesiva dell'autonomia degli enti locali. Gli enti, pertanto, possono prevedere il superamento del limite puntualmente imposto se viene comunque garantito un corrispondente risparmio di spesa.

02Δ In particolare **la sentenza C.C. n.139/2012**, depositata il 04.06.2012, stabilisce che i vincoli di spesa imposti dall'articolo 6 del DL 78/2010, debbono essere intesi come disposizioni di principio, alle quali gli enti locali debbono attenersi; però, **qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio del buon andamento, gli enti possono, in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, diversificare la riduzione della spesa su tutte le varie tipologie trattate dall'articolo 6;**

02Δ L'articolo 6 comma 12 del d.l. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 stabilisce che per le spese di missione, il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente e che tale limite non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti istituzionali e **a quella per compiti istituzionali degli organi di Governo** (deliberazione n. 10/2011 della corte dei Conti Sezione Regionale di controllo Liguria) ;

02Δ La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 113/2011, richiamando l'importanza della formazione enunciativa, tra l'altro, dall'art. 23 del CCNL dell'1.04.99, ha specificato che “Alla luce del richiamato quadro normativo può pertanto concludersi che la soddisfazione dei fabbisogni formativi costituisca per ogni ente locale una componente strutturale del governo delle risorse umane con la conseguenza che la correlativa spesa non può che assumere i caratteri della obbligatorietà”;

02Δ Appare evidente, quindi, come gli enti locali possono programmare le proprie attività di formazione senza tener conto del limite imposto dal richiamato art. 6, comma 13, del D.L. n. 78/2010, avendo contestualmente cura di garantire comunque un eguale risparmio di spesa al fine di rispettare i principi fondamentali di finanza pubblica;

02Δ Richiamati, infine, gli orientamenti emergenti dalle citate pronunce delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 7/CONTR/11 del 07 febbraio 2011, nonché della Sezione regionale per la Toscana n. 8 del 11 febbraio 2010 e della Sezione regionale per la Lombardia n.605 del 15.11.2011, si può concludere che, in assenza di difformi esplicite indicazioni normative, **il tetto di spesa previsto dalla sopra citata disposizione normativa, debba escludere le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza specificatamente finanziate da contributi, vincolati allo scopo, erogati da altri Enti pubblici o da soggetti privati. In questi casi, infatti, non si verifica un impatto diretto sul bilancio dell'Ente locale e sui relativi equilibri;**

02Δ Sembrerebbe altrettanto ragionevole, durante la gestione, esaminare ogni spesa e verificare se rientra nell'ambito dell'attività tipica e delle competenze dell'ente locale e se, in sostanza, costituisce una modalità di estrinsecazione dell'attività amministrativa di uno specifico settore, al fine di individuare la sua riconducibilità al divieto in questione. Quindi, resta sempre di esclusiva competenza dell'ente locale la determinazione in concreto della categoria nella quale ritiene di classificare la spesa, in osservanza delle sopra illustrate indicazioni, e tenuto conto sia dei programmi e progetti sviluppati nel settore socio-economico locale, che di quanto effettuato negli esercizi precedenti. (Sezione regionale di controllo Piemonte n.32/2011, Sezione regionale di Controllo Toscana n.7/2011):

02Δ Un'attività che comporti una spesa per il comune, ma che contribuisca a conseguire economie di bilancio o ad una migliore qualità di un servizio prestato, deve considerarsi prevalente rispetto ai divieti in esame, in un'ottica globale di riduzione della spesa pubblica (Sezione regionale di controllo Toscana n.67/2011/PAR);

02Δ Ai fini della verifica del rispetto del limite di cui al comma 2 del citato art. 6, si procederà chiedendo ai soggetti destinatari di contribuzioni una autocertificazione nella

quale essi attestino il rispetto di tale prescrizione o la non applicabilità in quanto rientranti fra i soggetti esclusi;

Ricordato, comunque, che l'Ente, nei propri atti e comportamenti negli anni si è attenuto, in linea generale alle indicazioni della Corte dei Conti Sez. Riunite n. 6/2005 e della delibera della Sez. Reg. N. 301/2009 e dall'evoluzione della giurisprudenza e della prassi in merito;

Dato atto pertanto che i dirigenti dei Settori interessati alle spese di cui al citato art. 6 hanno confermato per il 2013 la ricognizione effettuata con deliberazione G.C. n. 32 del 24.04.2012 degli incarichi risultanti dal conto consuntivo 2009, al fine di applicare correttamente i tagli anzidetti ;

PRESO ATTO che da tale nuova ricognizione l'ammontare della spesa afferente incarichi per studi e consulenze sostenute nell'anno 2009 è pari ad €. 127.130,28 il cui dettaglio risulta in atti ;

RITENUTO pertanto di riepilogare i limiti di spesa ex art. 6 della L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 come di seguito specificato:

TIPOLOGIA DI SPESA		Totale anno 2009	Taglio	Limite spesa 2012
Studi e consulenze	e	127.130,28	80%	25.426,06
Spese di rappresentanza	di	21483,66	80,00%	4296,73
Pubblicità e relazioni pubbliche	e	23132,92	80,00%	4626,58
Mostre e Convegni	e		80,00%	
Spese per	per	-----	100,00%	-----

sponsorizzazioni			
Spese per attività di formazione	13740,31	50,00%	6870,15
Spese per autovetture	-----	80,00%	-----
Spese per missioni	13487	50,00%	6743,5

Dato atto che tale attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite in questi anni dalla giurisprudenza e con il contributo della dottrina e della prassi oltre che dei criteri interpretativi già sopra evidenziati:

Tipologia di spesa	Attività ricognitoria
Consulenze e studi	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti con Delibera n. 6/CONTR/05. La Corte dei Conti fa riferimento tradizionalmente a cinque essenziali condizioni minime per procedere agli incarichi di cui sopra :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione; 2) inesistenza, all'interno della propria organizzazione, della figura professionale idonea allo svolgimento dell'incarico, da accertare per mezzo di una reale ricognizione; 3) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo svolgimento dell'incarico; 4) indicazione della durata dell'incarico; 5) proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'amministrazione <p>Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi recepisce i principi di cui sopra all'art. 32.</p> <p>Sulla base di quanto indicato dalla Corte dei Conti e delle previsioni del richiamato regolamento, sono individuabili le</p>

seguenti categorie generali in materia di affidamento di incarichi di studio o di ricerca ovvero di consulenza a soggetti estranei alle Pubbliche Amministrazioni e che devono essere oggetto del programma previsto dall'art. 3 comma 55 della legge 244/07:

- Gli incarichi di studio

L'art. 5 DPR n. 338/1994 determina il contenuto di tali tipi di incarichi. Essi si concludono sempre con la consegna di una relazione scritta finale, nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte.

- Gli incarichi di ricerca

Presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione.

- Le consulenze

In particolare i Giudici contabili individuano i seguenti casi:

- studio e soluzione di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione committente;

- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi;

- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell'amministrazione;

- studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

La materia del conferimento degli incarichi esterni ha suscitato l'attenzione del legislatore a più riprese con le leggi finanziarie degli ultimi anni che però hanno evidenziato alcune criticità determinate dalla formulazione dettata dalle stesse norme succedutesi, in parte già risolte in base agli orientamenti giurisprudenziali e acui si uniformato anche il Comune di Sondrio (artt. 32 e 33 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi vigenti). La Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 nonché i pareri delle Sezioni della Corte hanno rappresentato, nel fornire principi e criteri direttivi, efficaci strumenti per gli enti territoriali e nel concordare che rispetto da tali incarichi, su cui vigono stringenti vincoli normativi, concettualmente distinto

rimane pertanto l'appalto di servizi il quale ha ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale.

I soggetti esterni destinati a ricevere gli incarichi, devono possedere particolare e comprovata specializzazione "anche" universitaria, per cui non necessariamente la specializzazione posseduta deve essere di origine universitaria, ma l'ente deve valutare caso per caso, le caratteristiche della formazione e specializzazione da richiedere e motivarne la particolarità valutando gli elementi che comprovano il possesso della medesima, prescindendo della stessa (quale requisito necessario ed imprescindibile richiesto dalla legge 244/2007 per il legittimo affidamento dell'incarico) in caso di stipulazione di contratto d'opera per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. La novità è rappresentata, quindi, dal riferimento a parametri di esperienza dei potenziali incaricati, la cui valutazione dovrà pertanto essere riferita sia all'abilitazione sia al percorso professionale, mentre quest'ultimo dato costituirà l'unico parametro sostanziale per artisti (e simili) ed artigiani, al fine di poter accertare per gli stessi l'esperienza maturata nel settore.

Il limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo e quindi viene meno l'obbligo di inserimento dello stesso nell'ambito dello strumento regolamentare. La precisazione dello strumento indicativo della spesa per gli incarichi viene pertanto più propriamente individuato nel bilancio preventivo, nell'intento del legislatore di assicurare il contenimento della spesa. Con l'art. 6 comma 7 del DL 78/2010([legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122](#)) la spesa per tali incarichi non può non può essere superiore al 20 per

cento di quella sostenuta nell'anno 2009 .

In base ai sopra citati criteri, è stata aggiornato il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (artt.32 e 33).

L'attività ricognitoria, sempre sulla base delle indicazioni fornite dalla delibera sopra citata e in successivi orientamenti interpretativi delle sezioni regionali di controllo della stessa Corte dei Conti, è stata effettuata tenendo conto che sono state escluse dalle spese gli incarichi di tutte le attività conferite per gli adempimenti obbligatori per legge mancando, in tale ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione: Pertanto, sono esclusi gli incarichi riferiti a:

incarichi di consulenza, ricerca, studio;

0B7 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 7 D.Lgs. 165/01;

0B7 incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc. (D.Lgs. 163/06);

0B7 Servizi di architettura ed ingegneria (Sezione Toscana Deliberazione 10/09)

0B7 incarichi di alta specializzazione di cui all'art. 110 TUEL, e gli incarichi di diretta collaborazione degli uffici di staff del sindaco di cui all'art. 90 TUEL;

0B7 incarichi di patrocinio e servizi legali;

0B7 incarichi non sottoposti alla disciplina di cui all'art.7, comma 6 D.Lgs. 165/01 (organismi di controllo interno e membri nucleo valutazione, nonché il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici);

0B7 prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;

0B7 gli appalti e le "esternalizzazioni" di servizi, necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione (Del. Sezioni Riunite Corte dei Conti n. 6/05);

0B7 nelle altre ipotesi individuate dall'art. 32 del

	<p>regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.</p> <p>Giova evidenziare in ordine alle sopra riportate due categorie, due specificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 la formazione del personale, sul piano oggettivo è da considerare come un appalto pubblico di servizi e va ricondotto alla disciplina del codice dei contratti, non a quella degli incarichi di collaborazione (CORTE CONTI CALABRIA – 144/2008); 0 sui servizi legali occorrerà fare riferimento anche alla sentenza del Consiglio di stato, sezione V, n. 2730 dell'11 maggio 2012 secondo cui si riconduce il singolo incarico legale, né nell'appalto di servizi e neanche nell'ambito delle consulenze ex art.7, comma 6 del Dlgs. 165/2001 ma nell'ambito del contratto di opera intellettuale che si sostanzia in una semplice obbligazione di mezzi ovvero quello di porre in essere un comportamento teso al risultato ma non necessariamente, ovviamente, a garantirlo/assicurarlo.
Spese di rappresentanza	<p>Nell'ambito del quadro normativo attuale non esistono norme specifiche che disciplinano le spesa di rappresentanza.</p> <p>Pertanto, la Giunta Comunale propone di uniformarsi ai principi dettati dalla giurisprudenza della Corte dei Conti che possono essere così riassunti:</p> <p>007 per spese di rappresentanza s'intendono quelle spese che devono assolvere ad una funzione rappresentativa dell'ente verso l'esterno, nel senso di essere idonee a mantenere o ad accrescere il ruolo o il prestigio con il quale l'ente stesso, perseguendo i propri fini istituzionali, si presenta ed opera nel contesto sociale intrattenendo pubbliche relazioni;</p> <p>Per la giurisprudenza e per il controllo, infatti, le spese di rappresentanza, sono soltanto le erogazioni per atti di ospitalità, premi, omaggi simbolici, cerimonie e similari disposte in</p>

occasione di incontri e manifestazioni significative destinate ad attività intese a proiettare l'amministrazione all'esterno, in rapporto ai propri fini istituzionali. Devono quindi fondarsi sulla effettiva esigenza per l'ente di manifestarsi all'esterno e di intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, al fine di mantenere o accrescere il prestigio dell'amministrazione e richiamare l'attenzione di soggetti qualificati, oltre che dell'opinione pubblica in generale.

L'attività ricognitoria si è svolta tenendo conto anche;

- anche con riguardo alla rappresentanza si può fare riferimento alle posizioni della Corte dei Conti. È stata definita tale la spesa sostenuta in relazione ai fini istituzionali dell'ente volta a dare visibilità all'ente per la necessità di proiettare all'esterno le proprie attività, e per un migliore perseguimento dei suoi fini istituzionali. (Corte dei conti, sez. II giur. centrale d'appello, 20 marzo 2007, n. 64; sezione controllo Molise, delibera n. 26/2010; sezione controllo Toscana, delibera n. 428/2009);
- Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Veneto Deliberazione n. 265/2011/PAR: *“Sulla base di quanto sopra riportato, ritiene questa Sezione regionale di controllo che le finalità dell'incontro indicate dal Comune di Portogruaro (iniziative di confronto sociale e culturale in occasione del decennale del **gemellaggio** con il Comune spagnolo di Ejea de los Caballeros) e le relative risorse da preventivare possono essere ricomprese nell'alveo delle voci di spesa cui si riferisce l'art.6, comma 8 del d.l. 78/2010 e, in particolare, di quelle di rappresentanza e/o di relazioni pubbliche tenuto conto che il confine tra queste due fattispecie è oggettivamente difficoltoso*

	<p>(vds. in proposito anche la Del. 4/AUT/2006 della Sezione delle Autonomie).”</p>
Relazioni pubbliche	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base dell'art. 1 comma 4 della legge 150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni” secondo cui “sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere in Italia o all'estero e volte a conseguire:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici; 2. La comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa; 3. La comunicazione interna realizzata nell'ambito di ciascun ente. <p>Va però tenuto conto che la Corte dei Conti Sezione regionale di Controllo Lombardia con il parere n. 2/2009 e Sezione Molise, delibera n. 40/2009), con riguardo all'art. 61, comma 5, del D.L. n. 112/2008, sembra demandare ai comuni l'individuazione di quelle voci di spesa riconducibili anche alle relazioni pubbliche sulle quali decidere gli interventi riduttivi, dando atto in tal modo di trovarsi di fronte <u>ad un concetto abbastanza flessibile.</u></p> <p>Intesa in senso ampio, con relazioni pubbliche si indicano tutte le attività di comunicazione volte a sviluppare relazioni tra persone, istituzioni, strutture, e quindi anche le attività istituzionali di cui alla citata legge n. 150/2000.</p> <p>Tuttavia si ritiene che non possa essere limitata sulla base di un'espressione così generica come disposto dalla norma un'attività sorretta da principi di trasparenza ed efficacia come riportato nel comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 150, e sui quali si fonda il decreto n. 150/2009.</p> <p>Appare pertanto utile e necessario in attesa un chiarimento istituzionale per individuare l'ambito di applicazione della citata norma con riguardo al concetto di relazioni pubbliche e di</p>

pubblicità, anche in relazione agli effetti che può produrre detta norma sui principi di trasparenza sopra enunciati stabiliti dalla normativa sulla comunicazione istituzionale sopra citata e sull'applicazione dell'art. 41 del D.Lgs. n. 177/2005 in materia di acquisto di spazi per i medesimi fini.

Un primo chiarimento sulla non applicabilità del taglio alle spese per comunicazione istituzionale viene fornito nella Deliberazione n. 7/2011 della Corte dei Conti della Sezione regionale di Controllo Liguria dove si precisa : " *Il combinato disposto degli artt. 1/21/9 L. 7.06.2000 n. 150 considera come attività di informazione e di comunicazione istituzionale quelle volte a promuovere, mediante strumenti telematici, <<l'immagine delle amministrazioni, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi di importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale>> specificando come le medesime <<non sono soggette ai limiti imposti in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e offerte al pubblico>>, potendo esplicarsi <<anche attraverso ... l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a rassegne specialistiche, fiere e congressi>> consentendo, infine, agli enti locali di <<dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa>>. Il problema riguarda la specialità di tale normativa rispetto alle disposizioni del D.L.78/2010 essendo evidente che, in assenza di tale carattere troverebbe applicazione il principio generale di successione di leggi nel tempo, con conseguente abrogazione implicita, ai sensi dell'art. 15 disp.prel.c.c., comportante il relativo abbattimento di spesa.*

Come emerge anche dalla Relazione alla Camera dei Deputati, la L. 150/2000 costituisce una attuazione dei principi generali di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa in quanto rafforza le modalità e le forme di comunicazione sulle possibilità di accedere ai pubblici servizi nonché sull'efficienza dei medesimi, in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa. Si tratta pertanto di una disciplina di

	<p><i>settore che si deve ritenere non toccata dalle innovazioni previste dal D.L. 78/2010."</i></p>
Pubblicità	<p>L'attività ricognitoria delle spese di pubblicità è stata effettuata sulla base delle spese che vengono comunicate annualmente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni riferite all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione riferite ad attività non obbligatorie. Sono pertanto state escluse le spese relative alle inserzioni sui quotidiani di bandi di concorso pubblici, le pubblicazioni delle gare di appalto.</p> <p>Per qualificare le spese di pubblicità può essere utile la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 21/E del 2003 ha precisato che deve ricorrere la sussistenza di due condizioni per ritenerle istituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i corrispettivi erogati devono essere necessariamente destinati alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante; - a fronte dell'erogazione delle somme deve essere riscontrata una specifica attività del beneficiario della medesima erogazione. <p>Secondo l'Anci (parere del 22.12.2010) in relazione alle attività svolte dalle associazioni sportive, il contributo erogato dall'amministrazione comunale, sembra costituire una sorta di corrispettivo o meglio rimborso derivante dalle rispettive convenzioni, alla stregua di quello concesso alle organizzazioni di volontariato a termini dell'art. 5 della legge n. 266/1991.</p> <p>Non sembra che tale contributo si possa configurare quale voce di spesa soggetta a riduzione a termini dell'art. 6, commi 8 e 9, del D.L. n. 78/2010, ed in particolare tra quelle di pubblicità e sponsorizzazione.</p> <p>L'esclusione del contributo quale spesa di pubblicità sembra discendere direttamente dalla legge. L'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 dispone che il corrispettivo in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività</p>

		<p>nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.</p> <p>Non rientrano nel taglio le spese sostenute per il sito istituzionale (parere ANCI del 2.12.2010) comprese quelle per l' "Albo On Line".</p> <p>Nella deliberazione n. 118/2011 Sezione Controllo Lombardia nella quale si esamina il caso <u>del Notiziario Comunale</u> concludendo che :</p> <p><i>" ...la spesa per la pubblicazione di un notiziario periodico comunale a beneficio della cittadinanza non rientra nelle spese soggette alla riduzione di cui all'art. 6 del d.l. 31 maggio 2010, n.78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122".</i></p>
Convegni e mostre		<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle spese sostenute per l'organizzazione di convegni e mostre.</p> <p>Per quanto riguarda le mostre si possono ritenere tali quelle soggette ad autorizzazione a termini dell'art. 69 del Tulp, cui si rimanda per la relativa definizione da integrare con quanto previsto da norme regionale di settore.</p> <p>Da quanto esposto, le iniziative che non sembra assumere il carattere di mostra nei termini sopra riportati, ma si qualificano, piuttosto, come manifestazione tradizionali intese a valorizzare tramite la diffusione della conoscenza dei prodotti tipici del territorio, la realtà comunale, con conseguenti riflessi di natura turistica e culturale sono escluse dal campo di applicazione della norma. Si tratta quindi di iniziative che vengono poste in essere nell'ambito dell'autonomia organizzativa ed amministrativa e nell'esercizio delle funzioni istituzionali del comune (art. 3 e 13 Tuel), rispetto alle quali non sembra che il legislatore abbia voluto porre limitazioni di sorta con le disposizioni citate.</p> <p>Fermo restando, come sostiene l'Anci nel parere del 4.02.2011,</p>

che nel caso di svolgimento di una “mostra” realizzata anche con finanziamenti esterni, la riduzione di legge si applica alla sola quota partecipativa del comune, la manifestazione in esame per il suo prevalente carattere di valorizzazione del territorio non sembra rispondente al concetto di mostra, ma si inserisca in un contesto più ampio e articolato in cui l'eventuale esposizione di prodotti appare strumentale e costituisce l'occasione per realizzare un'iniziativa di rilevante interesse turistico, culturale, o di altro genere in grado comunque apportare benefici all'ente ed alla sua popolazione.

Secondo l'Anci (parere del 02.02.2011, servizi):

1) “le funzioni in materia di attività culturali dei comuni sono stabilite dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” emanato con il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, modificato dai D.Lgs. n. 62/2008 e n. 63/2008. Comprendono tutte le attività per la conservazione, tutela, valorizzazione e pubblica fruizione dei beni d'interesse artistico, storico, archeologico, etno-antropologico, archivistico, bibliografico e delle altre cose individuate dalla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà, appartenenti al patrimonio del Comune o comprese nella sua circoscrizione territoriale e soggette alla sua vigilanza e tutela tecnico-urbanistica.

2) Sono parte importante dei beni e delle attività culturali del Comune gli “istituti e luoghi della cultura” di cui all'art. 101 del Codice, regolati secondo le disposizioni dallo stesso stabilite.

Il Comune, nell'effettuazione delle funzioni allo stesso attribuite da leggi statali e regionali e nell'esercizio della propria autonomia, nei limiti delle risorse finanziarie utilizzabili per queste specifiche finalità, ha competenza per manifestazioni ed attività che hanno per fine lo sviluppo della cultura della propria popolazione in tutti i settori delle arti, della letteratura e della scienza ,per

quanto è collegato alla storia, alle tradizioni ed alle esigenze culturali della sua comunità.

- 3) gli istituti culturali appartenenti al Comune, compresi i “musei”, sono “valorizzati” dall’ente proprietario secondo quanto dispongono gli artt. 101 e seguenti del “Codice dei beni culturali” prima ricordato. L’art. 6, comma 8 della legge n. 122/2010 ha stabilito che a decorrere dal 2011 le amministrazioni pubbliche dell’elenco ISTAT, compresi i Comuni, non possono effettuare spese per “relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza” per un ammontare non superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nel 2009 per le medesime finalità. In ciascuna di tali finalità soggette a limitazione sono comprese tutte le spese alla stessa attinenti, afferenti e connesse. Nel caso di “mostre” rientrano nel rapporto le spese per progettarle, promuoverle, valorizzarle, allestirle e gestirne la pubblica fruizione, assicurare le opere esposte. Quindi tutte le spese per la realizzazione delle “mostre” rientrano, sia per il riferimento di base del 2009, sia per il limite stabilito a decorrere nel 2011, nel rapporto stabilito dalla norma in esame.

La limitazione di spesa non si estende a quelle per la conservazione, tutela, valorizzazione e pubblica fruizione del museo che può invece esser resa necessaria dalla riduzione delle risorse di cui l’ente dispone, tenendo presente che le funzioni di tutela e conservazione devono essere comunque assicurate.”

Il riferimento alle spese per “convegni” e “mostre”, pur nella difficoltà, anche in questo caso di una precisa delimitazione delle relative voci, la Sezione Regionale per la Toscana ha già precisato (delibera n. 7/2011) che ci si può riferire *“alle spese sostenute per riunioni di studio e dibattito organizzate direttamente e indirettamente dall’amministrazione (convegno) e*

	<p><i>per presentazione di opere d'arte con scopo celebrativo e/o didattico (mostra)".</i></p> <p>La verifica di questa tipologia, nel nostro caso, è avvenuta e avviene con il seguente criterio:</p> <p>spese per dibattiti organizzati dal Comune quali quelli denominati "incontri con l'autore" in biblioteca; spese per mostre sia organizzate direttamente sia cui si è contribuito (sono state omesse le spese indirettamente sostenute per la mancata applicazione della tariffa per la messa a disposizione delle sale) contributi che in effetti si siano estrinsecati nella acquisto e messa disposizione di premi di rappresentanza per manifestazioni non direttamente organizzate dal Comune (pur essendovi anche letture più restrittive); spese varie per eventi celebrativi diversi dalle festività nazionali.</p>
Sponsorizzazioni	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando come sponsorizzazione quella spesa derivante da contratti onerosi a prestazioni corrispettive, cui, a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno economico a una manifestazione, l'ente eroga una somma di denaro.</p> <p>In tale definizione non sono stati ricompresi i contributi ad associazioni, finalizzati alla realizzazione di specifiche manifestazioni.</p> <p>Par. 1075/2010 Sez. Regionale di controllo della Corte dei Conti Lombardia: i contributi alle associazioni non sono sponsorizzazioni. La Corte ha, infatti, precisato che ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post D.L. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost."</p>

Sulla differenza **tra sponsorizzazioni ed erogazione di contributi a terzi** può tornare utile la CORTE DEI CONTI - Sezione controllo Veneto - Deliberazione n. 336 del 26 luglio 2011

Relativamente al rapporto patrocini/sponsorizzazioni è significativa anche la DELIBERAZIONE n. 163/PAR/2010 della Sezione regionale per il controllo Puglia secondo cui: *“La Corte di Cassazione (Cass. sez. III, sent. n. 5086 del 21 maggio 1998) ha in passato avuto modo di precisare che, con riguardo alle amministrazioni pubbliche, il riferimento alla sponsorizzazione, ove sottostante spese piuttosto che entrate, è improprio, distinguendosi, rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio proprio per il fatto che il soggetto che consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale (tipicamente, si tratta infatti di enti pubblici), perciò, anche nel caso in cui egli si impegni a finanziare l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore. Conseguenze dunque da tale ricostruzione che il contratto di patrocinio si atterrebbe come donazione modale, piuttosto che come contratto a prestazioni corrispettive. Il legislatore è nuovamente intervenuto sull'argomento prevedendo, all'art.119 testo unico enti locali (D.Lgs. 267/2000) la possibilità, per i comuni, le province e gli altri enti locali, di “stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati”. E' dunque necessario comprendere la ratio del divieto di cui all'art.6, comma 9, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, alla luce dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale appena descritta, per interpretarne correttamente la portata. Ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che preveda oneri, da parte delle*

	<p><i>amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio.</i></p> <p>In via esemplificativa <u>il divieto non opera nel caso di erogazioni ad associazioni che erogano servizi pubblici in favore di fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, ecc), oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritto costituzionalmente riconosciuti, quali i contributi per il c.d. diritto allo studio.</u></p> <p>Nella nostra fattispecie concreta non si configurano come sponsorizzazioni le attività ed eventi di co-organizzazione come formalmente in atti deliberativi dell' amministrazione comunale.</p>
Missioni	<p>L'attività ricognitoria è stata effettuata considerando le spese di viaggio, vitto ed alloggio <u>di dipendenti</u> per le missioni effettuate per conto dell'ente.</p> <p>L'art. 6, comma 12, del D.L. n. 78/2010 dispone, a decorrere dal 2011, la riduzione delle spese per missioni ed abroga l'art. 15 della legge n. 836/1973 e l'art. 8 della legge n. 417/1978. A chiarire la portata applicativa delle citate disposizioni, la RGS con circolare n. 36 del 22 ottobre 2010 ha precisato che la norma non si applica al personale adibito a funzioni ispettive ed a quello impegnato nello svolgimento di funzioni istituzionali relative a compiti di verifica e di controllo. Inoltre rileva che continua a rimanere in vigore l'art. 9 della legge n. 417/1978 che prevede la facoltà dell'amministrazione di autorizzare l'uso del mezzo proprio al dipendente che debba recarsi per servizio oltre i limiti della circoscrizione provinciale. L'autorizzazione precisa la Ragioneria, è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Sulle spese per l'utilizzo del mezzo proprio.</p>

	<p>Proprio su questo argomento si è recentemente espressa la Corte dei Conti Sezioni Riunite N. 8/CONTR/11 per cui <i>“il dipendente che intenda avvalersi del mezzo proprio, al fine di rendere più agevole il proprio spostamento, potrà comunque conseguire l'autorizzazione da parte dell'amministrazione, con il limitato effetto di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni. Le disposizioni interne delle singole amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all'uso del mezzo proprio, un indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso ove fosse ricorso ai trasporti pubblici, ove ciò determini un più efficace espletamento dell'attività, garantendo, ad esempio, un più rapido rientro in servizio, risparmi nel pernottamento, l'espletamento di un numero maggiore di interventi.”</i></p> <p>Nella verifica di questa tipologia si può fare riferimento alla deliberazione n. 298/2011 della corte dei Conti Sezione Regionale di controllo Veneto per cui <i>“alla base della soluzione, il rilievo di come il legislatore, mediante l'art.5 del d.l. 78/2010 rubricato “Economie negli organi costituzionali di governo e negli apparati politici abbia dimostrato di volersi occupare di questi ultimi soggetti, e quindi delle missioni oggetto del presente parere, mentre con il successivo art.6 rubricato “riduzione dei costi degli apparati amministrativi”, <u>sembri aver inteso disciplinare il solo personale amministrativo e contrattualizzato.</u> La lettura di cui sopra appare altresì l'unica conforme a costituzione, quanto in caso contrario il legislatore statale avrebbe operato un' unilaterale ed illegittima limitazione dell'attività istituzionale degli organi di governo degli enti locali, incidendo direttamente sull'ambito di discrezionalità che l'assetto costituzionale riconosce alle autonomie locali”.</i></p>
Attività di formazione	<p>Si rinvia alla già citata Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per il Molise, nella deliberazione n. 113/2011, richiamando l'importanza della formazione enunciata, tra l'altro, dall'art. 23 del CCNL dell'1.04.99, ha specificato che “Alla luce</p>

del richiamato quadro normativo può pertanto concludersi che la soddisfazione dei fabbisogni formativi costituisca per ogni ente locale una componente strutturale del governo delle risorse umane **con la conseguenza che la correlativa spesa non può che**

assumere i caratteri della obbligatorietà”

Inoltre l'attività ricognitoria è stata effettuata sulla base delle indicazioni fornite dalla direttiva n. 10/2010 del Dipartimento Finanziario pubblica secondo cui tali tagli riguardano attività esclusivamente formative intendendosi tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie e-learning.

Sono e saranno escluse dal taglio:

0B7 le modalità di apprendimento e sviluppo delle competenze, non strutturate nei termini della formazione, costituite dalla reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro, in modo da assicurare lo sviluppo delle opportunità di informazione, valutazione e accumulazione delle competenze nel corso del lavoro quotidiano (tutoring, mentoring, peer review, circoli di qualità e focus group, ecc.).

0B7 Le azioni formative con i fondi strutturali dell' UE.

Mentoring: attività che mira alla valorizzazione delle potenzialità dell'individuo. Attraverso un processo di affiancamento da parte di un collega più anziano e più esperto - denominato mentore - si supporta il processo di inserimento e di apprendimento del lavoratore.

Tutoring: una modalità di gestione responsabile di un gruppo, che consiste nell'affidare ad uno o più dipendenti/esperti la responsabilità di alcuni obiettivi da raggiungere ben definiti.

Peer review: nell'ambito della comunicazione scientifica la selezione degli articoli degni di pubblicazione avviene tramite revisione paritaria, revisione paritetica o revisione dei pari (in inglese chiamata peer review), cioè una valutazione fatta da specialisti. Gli editori e le agenzie di finanziamento usano la

	<p>revisione paritaria per selezionare le proposte ricevute. Questo processo può essere applicato anche alla realtà lavorativa di un ente locale per individuare soluzioni tecnico-giuridiche a problemi complessi.</p> <p>Focus group: è una forma di ricerca qualitativa, in cui un gruppo di persone è interrogato riguardo all'atteggiamento personale nei confronti di un tema specifico. Le domande sono fatte in un gruppo interattivo, in cui i partecipanti sono liberi di comunicare con altri membri del gruppo. Il focus group è una tecnica particolarmente usata nella ricerca pubblicitaria e nel marketing, come strumento utile per lo sviluppo di nuove idee e per l'acquisizione di feedback riguardo ai nuovi prodotti. In particolare, permettono alle imprese e alle agenzie di discutere, osservare o esaminare il nuovo prodotto prima che esso sia messo a disposizione del pubblico. Il focus group, però, nasce originariamente come tecnica usata nella ricerca sociale per poter arrivare a comprendere gli atteggiamenti, i comportamenti e i significati degli attori riguardo un certo tema d'analisi (il focus): compito del ricercatore è favorire la discussione e dirigerla verso i temi ritenuti più interessanti per l'oggetto di studio. Attraverso questa tecnica basata molto sulla libertà di espressione dei membri del gruppo può accadere spesso che emergano aspetti del tema dibattuto non ancora considerati dallo studioso.</p>
Spese autovetture	<p>L'attività ricognitiva ha riguardato le spese per l'acquisto, manutenzione, noleggio, buoni taxi e spese di esercizio delle autovetture. Con riguardo alle limitazioni di spesa per le autovetture, dalle quali sono escluse quelle destinate ai servizi istituzionali dell'ordine e della sicurezza pubblica, e quindi quelle assegnate al servizio di polizia locale.</p> <p>Occorre rifarsi alla definizione che di autovettura fornisce il Codice della strada, art. 54, comma 1, lettera a). Ciò che è al fuori della definizione del Codice, comprese le autovetture adibite ai servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, non appare soggetto alle limitazioni di spesa dettate</p>

dalla legge.

In considerazione del fatto che la norma usa il termine "autovetture", si ritiene anche che siano escluse dalle limitazioni le spese per gli "automezzi" tecnici in uso al settore lavori pubblici ed ai servizi assistenza (trasporto handicappati, anziani, bambini, ecc).

L'Anci nel parere 31.10.2012 *"facendo riferimento alla questione posta, si riporta qui di seguito la risposta che era stata data al precedente quesito.*

Il DDL stabilità 2013, all'articolo 7, comma 6, stabilisce il divieto di acquistare autovetture e di sottoscrivere contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture; stabilisce anche che le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9/10/2012 sono revocate. Nulla è previsto per i contratti di noleggio. Pertanto, per i contratti di noleggio di autovetture, allo stato attuale della normativa, occorre solo rispettare quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 135/2012, che stabilisce che a decorrere dal 2013, le PA (compresi gli enti locali) e le società dalle stesse controllate, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio, l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Questo limite, solo per il 2013, può essere derogato solo per contratti già stipulati alla data di entrata in vigore del DL 95/2012. Questa disposizione non si applica per i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Ad integrazione di quanto scritto in precedenza, si mette in evidenza che il DDL di stabilità 2013, allo stato attuale, è ancora in fase di discussione in Parlamento e non si conosce la versione che verrà adottata al momento della sua approvazione definitiva."

L'Anci, ancora, nel parere 13.11.2012 sostiene che *"per autovetture, a termini dell'art. 54 del Codice della Strada si intendono i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; non sono di conseguenza autovetture gli autoveicoli per trasporto*

promiscuo, gli autocarri, i trattori stradali, ecc. secondo l'elencazione contenuta nella citata norma. Pertanto la formulazione della norma sembra restringere l'applicazione alla sola tipologia di veicoli espressamente indicata, come pare confermato dall'eccezione relativa alle autovetture utilizzate per servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. D'altronde la limitazione di spesa relativa alle sole "autovetture" può essere conseguente all'azione volta a limitare l'uso di mezzi di "rappresentanza", ma non ad impedire il regolare esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente quali ad esempio quelle relative alla manutenzione del proprio patrimonio per il quale sono utilizzati mezzi d'opera in senso lato. I relativi provvedimenti sono soggetti ai controlli di regolarità amministrativa e contabile da effettuare nella fase preventiva di formazione dell'atto, secondo la recente previsione dell'art. 147-bis del Tuel, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012. La violazione del limite di spesa imposto dal D.L. n. 78, qualora superasse i suddetti controlli, non risulta sanzionata, ma si ritiene che determini responsabilità erariale in relazione alla maggiore spesa, come previsto in altre disposizioni dello stesso articolo (v. comma 13, per l'attività di formazione; c. 12 per missioni, ecc.), oltre a responsabilità disciplinare per violazione del codice disciplinare di cui all'art. 8 del CCNL 11.4.2008, come confermato dall'art. 5, c. 4 del D.L. n. 95/2012. Quest'ultima disposizione che limita la spesa di acquisto, manutenzione e noleggio, fa espresso riferimento alle autovetture, e quindi a quella specifica categoria di veicoli indicati dal Codice della strada con la norma sopra riportata. In proposito il Dossier del Senato sul disegno di legge di conversione del D.L. n. 95, in relazione all'art. 5, riporta che i commi da 2 a 6, "recano disposizioni in materia di auto blu".

Sempre l'Anci precedentemente nel parere del 18.01.2011 ha ritenuto "che non rientrino tra le autovetture nemmeno i mezzi tecnici (automezzi dell'ufficio tecnico, automezzi per disabili, per servizi sociali, trasporto bimbi, ecc.) che sono direttamente

utilizzati per lo svolgimento di particolari servizi rientranti tra di specifiche competenze dell'amministrazione".

Secondo Deliberazione n. 1076/2010 Sezione Controllo Lombardia

Il legislatore ha posto un preciso limite ex art. 6 comma 14 del d.l. n. 78/2010 (non superiore all'80% delle spese per l'esercizio 2009) agli oneri per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Il predetto limite poteva essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. In tale alveo, osserva, la Sezione appaiono rientrare le spese collegate al "parco-autovetture", siano esse di natura obbligatoria o facoltativa, preventivabili o meno. Facendo seguito alle esemplificazioni indicate nel quesito, si pensi alla tassa di circolazione, al premio di assicurazione, alla manutenzione, etc. . L'estensione applicativa appare, dunque, lata: significativa, a questo proposito, è la dizione legale riferita tout court (anche) all'esercizio di autovetture, che allarga la portata del precetto. Peraltro, sulla scorta dei principi di accorta programmazione e prudente pianificazione, sarà costante cura dell'ente locale verificare - ad esempio - la vetustà dei veicoli e la necessità di interventi, in modo da garantire l'efficacia dei servizi nel puntuale rispetto dei limiti normativi.

Tale orientamento restrittivo va comunque rivisto e riletto alla luce della già citata **sentenza C.C. n.139/2012.**

Visto l'art. 134 – 4 comma- del D.L.vo 267/2000;

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che allegati sotto la lettera "A" fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

1. Di prendere atto della ricognizione delle spese oggetto di taglio così come previsto dal decreto legislativo n. 78 del 31.05.2010 ("manovra correttiva 2010"), e convertito

nella legge n. 122/2010, effettuata sulla base delle indicazioni sopra riportate e che si riferisce con il presente atto ai commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14 dell'articolo 6 della suddetta legge;

2. prendere atto che gli stanziamenti dei bilanci di previsione degli anni 2012 e seguenti ed i relativi impegni di spesa non dovranno superare i limiti di spesa imposti dall'art. 6 del D.L. 78/2010 e desunti dalla seguente tabella, come modificata, per le motivazione di cui alla premessa, limitatamente alla categoria degli studi e consulenze relative all'anno 2009:

TIPOLOGIA DI SPESA		Totale anno 2009	Taglio	Limite spesa 2012
Studi e consulenze	e	127.130,28	80%	25.426,06
Spese di rappresentanza	di	21483,66	80,00%	4296,73
Pubblicità e relazioni pubbliche	e	23132,92	80,00%	4626,58
Mostre e Convegni	e		80,00%	
Spese per sponsorizzazioni	per		100,00%	
Spese per attività di formazione		13740,31	50,00%	6870,15
Spese per autovetture	per		80,00%	
Spese per	per	13487	50,00%	6743,5

missioni			
----------	--	--	--

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del Decreto Legislativo n. 267/2000 .

www.AlboPretorionline.it 110713

Letto e sottoscritto

2. IL SINDACO

GENERALE

IL SEGRETARIO

f.to **ANDREA VIGNINI**

f.to Dott. **GIULIO NARDI**

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Pretorio del Comune il _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Cortona, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. **GIULIO NARDI**

La presente copia è conforme all'originale depositato presso questo Ufficio Segreteria, in carta libera per uso amministrativo.

Cortona, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. **GIULIO NARDI**

www.AlboPretorionline.it 110713

www.AlboPretorionline.it 110713